



COMUNE DI TUSA
PROV. DI MESSINA

REGOLAMENTO COMUNALE
SERVIZIO ACQUEDOTTO

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 08/07/2013 –
Divenuto esecutivo il 11/08/2013)

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONE GENERALI

Art. 1 – ASSUNZIONE DEL SERVIZIO

Il Comune riconosce il diritto umano all'accesso all'acqua come irrinunciabile, universale, indivisibile, inalienabile, pubblico, avente valore di bene insostituibile per la vita e pertanto non rientrante fra le attività a gestione privata. Il Comune assicura il diritto universale all'acqua potabile attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa. Il servizio idrico integrato viene dichiarato servizio pubblico locale senza scopo di lucro. La gestione del servizio idrico integrato, l'uso e la proprietà delle reti devono essere pubbliche e di competenza del Comune che può anche gestirle in forma associata. Gli utenti partecipano alla copertura dei costi di gestione del servizio fino ad un massimo del 100%. Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio comunale è assunto in economia in base alle vigenti disposizioni per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune.

Le norme tecnico-amministrative, i criteri generali per la determinazione delle tariffe e la gestione economica annuale per l'esercizio dell'acquedotto sono previste dal presente Regolamento in conformità alle vigenti leggi.

Con provvedimento del Sindaco è burocraticamente organizzato il Servizio acquedotto.

Art. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le forniture concernenti tutti gli acquedotti comunali, per quanto non previsto si rinvia alle norme di legge in materia. Al controllo igienico-sanitario sulla potabilità dell'acqua provvederà l'Ufficio Tecnico del Comune tramite controlli periodici da effettuarsi con personale interno ed esterno specializzato mediante analisi chimico-batterologiche da effettuarsi presso il laboratorio provinciale di igiene e profilassi o altri laboratori legalmente autorizzati. La direzione e sorveglianza dei servizi tecnici è affidata all'ufficio Tecnico del Comune, il quale dovrà avere libero accesso nei locali e nei terreni in cui si trovano collocate le condutture di acqua potabile ed i contatori installati (anche se di proprietà del privato) per tutte le ispezioni, verifiche e controlli che il Comune ritenga necessari.

Art. 3 – COSTRUZIONE DELLA RETE NEL SUOLO PUBBLICO

Di norma, la rete di distribuzione, per la parte insistente sul suolo pubblico, è costruita direttamente dal Comune, in economia ovvero mediante appalto a ditta specializzata.

Tuttavia è data facoltà agli interessati di eseguire direttamente i lavori anche per la parte insistente sul suolo pubblico, alle seguenti condizioni:

1. Che sia presentato apposito progetto esecutivo;
2. Che i lavori siano eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza del Responsabile dell'Area Tecnica;

3. Che i lavori siano iniziati solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione;
4. Che siano assunte, dalla ditta esecutrice, tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta, specialmente per quanto riguarda l'obbligo della segnaletica ai fini infortunistici, sia per l'esecuzione dei lavori veri e propri che per quanto riguarda l'ordinamento del traffico.

Ultimati i lavori sarà redatto, a cura del Servizio acquedotto, apposito verbale di collaudo e presa in carico degli impianti.

Tutti gli impianti insistenti sul suolo pubblico passeranno, da quel momento, nella piena proprietà e disponibilità del Comune.

Art. 4 – PROPRIETA' DELLE TUBAZIONI

Le tubazioni stradali, o comunque in area pubblica, anche se costruite con il contributo degli utenti a fondo perduto e le derivazioni fino al contatore, seppure eseguite a spese degli utenti, appartengono al Comune restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.

Sono, invece, di proprietà privata le tubazioni dell'impianto interno poste tra il contatore e il punto di consegna indicato dal Comune. Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di proprietà di terzi, e comunque non comunali, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno da attraversare per la costituenda servitù di acquedotto.

Art. 5 – SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI

La sorveglianza, la manutenzione e la riparazione degli impianti di proprietà comunale sono affidate al Responsabile dell'Area tecnica, il quale, di volta in volta, per i vari lavori, si servirà del personale dipendente e di ditte specializzate.

Art. 6 – TIPO DI FORNITURA

Le forniture si distinguono in:

- Forniture per uso pubblico;
- Forniture per uso privato.

Esse sono disciplinate dal presente Regolamento e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, per particolari ragioni, possono essere fissate nei relativi contratti.

Art. 7 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE

Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni dell'erogazione e/o per la diminuzione di pressione dovute a causa di rotture, lavori in corso, forza maggiore o simili.

Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva, realizzato a norma di legge eventualmente da alimentare tramite altre fonti oltre il civico acquedotto.

Per sopperire ai fabbisogni d'emergenza, nel caso d'incendi, nonché per l'esecuzione di lavori, l'erogazione potrà essere provvisoriamente sospesa.

Nel caso di scarsa disponibilità delle sorgenti, l'erogazione dell'acqua potrà essere disciplinata con ordinanza del Sindaco, che potrà prevedere, anche in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alle esigenze dei servizi, sia la suddivisione del territorio comunale in zone, che l'erogazione dell'acqua ad ore alternate o la parziale sospensione di qualsiasi fornitura.

Art. 8 – PRIORITA' NELLA CONCESSIONE DELLE UTENZE

Ai fini delle nuove concessione le utenze si distinguono in: utenze domestiche ed utenze per altri usi.

Nell'impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste è riservata la priorità alle utenze domestiche.

Art. 9 – DANNI ALLE CONDOTTE E TUBAZIONI IN GENERE

Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni agli utenti, il Servizio acquedotto, dietro richiesta, è tenuto a segnalare l'esatta ubicazione.

Qualora siano provocati danni alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazioni d'ubicazione, negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione Comunale ha diritto al rimborso delle spese di riparazione maggiorate dei danni relativi alla mancata erogazione conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni d'acqua riscontrate, il tutto maggiorato del 20% per spese generali.

Art. 10 – VARIAZIONI AL REGOLAMENTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale.

Nel caso che l'utente non receda dalla concessione, entro trenta giorni dal pagamento della bolletta successiva all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche s'intendono tacitamente accettate.

Art. 11 – DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

La distribuzione dell'acqua proveniente dagli acquedotti comunali può avere luogo:

- Mediante concessione d'utenze;
- Per mezzo delle fontane pubbliche.

TITOLO SECONDO
FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 12 – DEFINIZIONE DI IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a. Le fontanelle e le vasche pubbliche;
- b. Le bocche d'innaffiamento di strade e giardini comunali;
- c. Gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
- d. Gli impianti per pubblici lavatoi;
- e. Gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
- f. Le bocche antincendio insistenti sul suolo pubblico;
- g. Quanto altro determinato della Giunta Municipale.

Art. 13 – FONTANE PUBBLICHE

L'acqua delle fontane pubbliche può essere prelevata limitatamente al necessario per usi domestici escludendo tassativamente ogni altro uso. I recipienti per il trasporto non potranno avere una capacità complessiva superiore a litri 100. E' vietato:

- a. Prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
- b. Fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità dalle fontane pubbliche.

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

Art. 14 – BOCCHE SPECIALI

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

- a. Bocche antincendio;
- b. Bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini; per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

Dalle bocche, di cui alla precedente lett. b), l'acqua potrà essere prelevata solo dal personale dipendente addetto al servizio e quanti autorizzati dall'ufficio competente.

Chi manomette o fa uso arbitrario di pali prese sarà passibile di sanzione ai sensi di quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 15 – INSTALLAZIONE CONTATORI

Le fontane di cui agli articoli precedenti del presente capo, di norma, non necessitano di contatore. Tuttavia, per esigenze di controllo della gestione, il Servizio acquedotto ne potrà disporre l'installazione.

Art. 16 – SERVIZI PUBBLICI NON GESTITI DAL COMUNE

Con deliberazione consiliare potranno essere dichiarate forniture d'uso pubblico quelle relative a:

- a. Servizi di pubblico interesse gestiti da altre pubbliche amministrazioni;
- b. Servizi di pubblico interesse gestiti da privati con il concorso dello Stato, della regione, della Provincia o del Comune.

Le utenze di cui al presente articolo dovranno, comunque, essere dotate di contatore. Con la stessa deliberazione sarà disciplinato il rapporto d'utenza, nonché fissata la tariffa speciale, o disciplinata l'esecuzione parziale o totale della fognatura.

TITOLO TERZO **FORNITURE AD USO PRIVATO**

CAPO PRIMO – AUTORIZZAZIONI PER L'ALLACCIO

Art. 17 – FORNITURE SU STRADE CANALIZZATE

Nelle strade e piazze provviste di tubazioni stradali di distribuzione, entro i limiti della potenzialità degli impianti e sempre che condizioni tecniche non vi ostino, la fornitura dell'acqua è concessa sia per uso domestico che per qualsiasi altro uso.

Art. 18 – FORNITURE SU STRADE NON CANALIZZATE

Per le strade esistenti non provviste di tubazioni stradali di distribuzione l'Amministrazione Comunale può accogliere le richieste, sempre nei limiti delle potenzialità dei propri impianti, quando da parte dei richiedenti, sia corrisposto un contributo a fondo perduto per il totale finanziamento per la spesa di costruzione degli impianti necessari.

L'entità del contributo sarà determinata sulla scorta d'apposita perizia del servizio acquedotto.

Gli interessati possono sempre avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo 3.

In questi casi, il Comune provvederà a costruire, in luogo ritenuto idoneo dal Servizio acquedotto, una centralina ove saranno collocati tutti i contatori. Dalla centralina si dirameranno le varie condotte che saranno costruite a cure e spese dei privati interessati previa autorizzazione e sotto la vigilanza del predetto Servizio. Tale modo di distribuzione potrà essere attuata anche per le utenze in atto vigenti previa programmazione del Servizio acquedotto da notificare agli interessati.

Art. 19 – NUOVI ALLACCIAMENTI – PROCEDURA

Per ottenere nuovi allacciamenti gli interessati dovranno produrre apposita domanda su moduli predisposti dal Comune.

Nelle domande di concessione, che dovranno essere presentate su carta legale all'Amministrazione Comunale, dovrà risultare: la qualifica del richiedente, il titolo che abilita alla richiesta (proprietario, conduttore etc.), il codice fiscale o partita IVA, la fotocopia del documento di riconoscimento, la categoria per l'uso cui l'acqua viene destinata, la via, il numero civico, gli

estremi catastali dell'immobile, il proprietario dell'immobile, nonché l'indirizzo dove recapitare l'avviso di pagamento.

Per le persone giuridiche, inoltre, deve essere allegato titolo in cui risulti che il richiedente sia il legale rappresentante dell'Ente in questione.

Ove il richiedente non sia il proprietario dell'immobile dovrà essere prodotta: idonea documentazione abilitante, la dichiarazione di consenso firmata dal proprietario, contratto di locazione e simili. Per i Consorzi, Enti gestori, Aziende speciali è necessario il visto di conformità da parte del Comune.

A corredo della domanda il richiedente dovrà produrre, in doppia copia, uno schizzo planimetrico in scala adeguata e non superiore 1:200 dal quale risulta il punto di allacciamento alla condotta principale indicata dal comune e lo sviluppo fino al contatore. Dovranno inoltre essere presentati disegni esecutivi con particolare di allaccio alla rete pubblica ed al contatore nonché gli estremi della concessione edilizia, ovvero dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 sulla realizzazione del manufatto anteriormente la data prevista per legge.

Dovrà inoltre specificare il diametro e la tipologia dei tubi che si intendono utilizzare per la condotta di derivazione.

In occasione della richiesta d'allaccio, il canone deve essere uguale a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi che occorrono per la fine dell'anno compreso quello in cui viene autorizzata la concessione.

L'ufficio tecnico comunale, sulla scorta della documentazione allegata alla richiesta presentata, esprimerà il parere di propria competenza, e in caso positivo trasmetterà la pratica all'ufficio tributi per il perfezionamento dell'iter burocratico per la stipula del contratto.

L'Ufficio Tributi, previa corresponsione del pagamento delle spese per il diritto di allaccio, contrattuali e della somma di € **60,00** procederà alla stipula del contratto, reso legale. Prima di iniziare i lavori, il richiedente avvertirà per iscritto, l'Ufficio Tecnico Comunale per la sorveglianza. Ad opere ultimate, la condotta fino al contatore dovrà essere collaudata dall'ufficio Tecnico Comunale, il quale rilascerà apposito certificato in duplice copia di cui un esemplare da conservarsi agli atti del Comune e l'altro al richiedente. Il chiusino di presa non potrà essere aperto se non dopo il collaudo.

CAPO SECONDO – IMPIANTI INTERNI

Art. 20 – INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE ESTERNE

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili su aree scoperte devono essere messe in opera a profondità non inferiore a 40 cm. dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota a loro superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate a norma di legge.

Art. 21 – COLLEGAMENTI DI IMPIANTI ED APPARECCHI

E' vietato collegare le condutture d'acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o d'altro acquedotto o comunque somministrate a sostanze estranee.

L'eventuale collegamento delle condutture d'acqua potabile con impianti, per la produzione d'acqua calda, è ammesso solo nei casi in cui è installata per sicurezza dell'impianto idonea valvola di non ritorno.

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalle rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento d'apparecchi elettrici.

Art.22 – IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUA

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che è impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto, alle relative apparecchiature.

E' assolutamente vietato in ogni caso l'inserimento diretto dalle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del Servizio acquedotto il quale può prescrivere eventuali modifiche.

Art. 23 – SERBATOI

Nel caso che si rende indispensabile l'accumulo d'acqua in serbatoi, la bocca d'erogazione deve trovarsi sopra il livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il serbatoio andrà dotato di segnale "troppo pieno" e di "scarico", accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

Art. 24 – PRESCRIZIONI E COLLAUDI

L'impianto di distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata (dopo l'apparecchio misuratore) e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'utente che ne ha la piena responsabilità, in conformità alle vigenti leggi.

Il Servizio acquedotto si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno.

Qualora le installazioni non risultino idonee, il Servizio acquedotto potrà rifiutare o sospendere la fornitura dell'acqua.

Art. 25 – MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni fino alla presa stradale saranno realizzate esclusivamente dal Comune per mezzo del Servizio acquedotto tramite ditte specializzate.

Gli interventi, dal punto di consegna, anche se non in proprietà privata, opere idrauliche, scavi, interri e ripristini, saranno a totale carico degli utenti.

Art. 26 – MODIFICHE

Il Servizio acquedotto può ordinare, in qualsiasi momento, per documentati motivi d'ordine tecnico ed igienico, le modifiche che ritenga necessario per il buon funzionamento degli impianti interni e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che saranno prescritti.

In caso d'inadempienza lo stesso Servizio ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli senza che esso possa reclamare danni ed essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 27- GUASTI AGLI APPARECCHI

L'utente ha l'obbligo di riparare dal gelo e dalle manomissioni il contatore e gli accessori, ed è responsabile dei danni e dei guasti a qualsiasi causa dovuti.

Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Servizio acquedotto.

In caso di mancata osservanza del presente articolo, sarà comminata una sanzione pari al costo del contatore e degli eventuali costi aggiuntivi. Saranno, inoltre, conteggiati il consumo pari al canone annuo obbligatorio ed i corrispondenti oneri depuratore e fognatura.

Art. 28 – VIGILANZA

Il Servizio acquedotto ha sempre diritto di fare ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della privata proprietà.

I dipendenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà sia per le verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti alle condutture e ai contatori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale che in rapporto al presente Regolamento e alle condizioni contrattuali.

In caso d'opposizioni o d'ostacolo, lo stesso Servizio potrà sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche avranno luogo e sarà accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Resta altresì salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato e di applicare le norme repressive previste dal Regolamento e dalle vigenti leggi.

CAPO TERZO – CONTATORI

Art. 29 – TIPO E CALIBRO DEL CONTATORE

Il tipo ed il calibro dei contatori sono stabiliti dal Servizio acquedotto in relazione alla natura della concessione.

I contatori, anche se installati a cura e spese dei privati, sono di proprietà del Comune, gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissioni o danno.

Quando, a richiesta, sarà disposta la sostituzione del contatore, le spese relative faranno carico all'utente.

Il contatore deve essere rispondente a quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 30 – POSIZIONE DEI CONTATORI

I contatori dovranno sempre essere collocati all'esterno della proprietà, in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo dovrà sempre e comunque essere stabilito in accordo con il Servizio acquedotto.

A valle del contatore dovranno essere collocate, a cura ed a spese dell'utente, le seguenti apparecchiature: rubinetto d'arresto, valvola di tenuta, giunto dielettrico e, ove necessario riduttore, di pressione.

Di norma, l'installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie con chiusura universale nell'immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale.

Il contatore e la valvola d'arresto che lo precede, saranno provvisti d'apposito sigillo apposto dal Servizio acquedotto.

Per i contatori già installati alla data d'entrata in vigore del presente Regolamento, il Servizio potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura, disponendo eventualmente una diversa ubicazione del contatore.

Ove l'utente non vi provveda entro i 60 giorni successivi alla notifica della disposizione, l'Ufficio potrà disporre la sospensione della fornitura idrica o l'esecuzione d'Ufficio con accollo della spesa a carico del privato da riscuotere con la prima bolletta successiva all'esecuzione dei lavori.

Art. 31 – CONTATORI IN FABBRICATI CON PIU' UTENZE

Ogni utenza deve essere munita d'apposito contatore.

Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno essere installati in unico apposito riquadro.

Art. 32 – CUSTODIA DEI CONTATORI

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti pozzetti o nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione anche per quanto concerne la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia con chiusura del tipo universale.

La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata ad interferire il regolare funzionamento del contatore danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento e dalle vigenti leggi.

Art. 33 – NOLO CONTATORE

Le quote annuali di nolo dei contatori saranno fissati per i vari tipi d'utenza unitamente alle tariffe dei consumi.

Art. 34 – VERIFICA DEI CONTATORI A RICHIESTA DELL'UTENTE

Qualora l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore può chiederne la verifica ed il Servizio acquedotto la effettuerà entro i 30 giorni successivi la richiesta.

Qualora sia stata riscontrata una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua viene valutato con decorrenza dalla lettura dell'anno precedente sulla base delle risultanze di prova del contatore, con eventuale rimborso del non dovuto. Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore, entro i limiti di tolleranza del D.M. 21.7.1976 l'utenza rimborserà le spese di verifica.

L'utente è tenuto a corrispondere, per le spese di verifica, una somma pari a metà del costo del contatore, tranne nei casi di guasti riconducibili al Servizio.

Art. 35 – DIVIETO DI RIMOZIONE E SPOSTAMENTO DEI CONTATORI

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizioni del Servizio acquedotto, con spese a carico dell'utente.

CAPO QUARTO **CONTRATTI DI FORNITURA**

Art. 36 – TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE

Titolarità della concessione, con tutte le conseguenti responsabilità, è il richiedente (proprietario, usufruttuario, affittuario, ecc.); che dovrà sottoscrivere apposita concessione.

Il presente Regolamento disciplina tutte le utenze da chiunque richieste.

Esso dovrà intendersi parte integrante d'ogni concessione di fornitura senza che n'ocorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia gratuita all'atto della stipulazione della concessione.

Art. 37 – CONTRATTO DI UTENZA

Ad ogni utenza dovrà corrispondere apposita concessione, redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune.

Le concessione d'utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulate:

- a) Per le nuove utenze solo dopo che sono autorizzati i lavori di allaccio di cui al precedente art. 19 e prima dell'installazione dei contatori;
- b) Per le vecchie utenze (sub ingresso), volture, in qualsiasi momento e s'intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze; le volture saranno accettate previa esibizione della ricevuta attestante il saldo dei precedenti consumi;
- c) Purché non risulti alcuna morosità del richiedente nei confronti del Servizio acquedotto;
- d) A condizione che il richiedente dimostri qualora avesse usufruito del servizio, senza aver avuto intestata concessione a proprio nome, l'inesistenza di morosità attribuibile a sua colpa.

Il Servizio acquedotto quando riscontra un fruitore d'utenza diverso dal titolare della concessione, invita il fruitore medesimo a stipulare contratto di concessione a suo nome entro 15 giorni dalla notifica. In caso d'inadempienza il Servizio provvede d'Ufficio a predisporre il nuovo contratto in nome del fruitore inserendolo nei ruoli annuali per la riscossione del canone e dei consumi, senza pregiudicare l'applicazione della penale di cui all'art. 55 del presente Regolamento e senza pregiudicare, altresì, le procedure di riscossione degli eventuali canoni e consumi arretrati. Il Servizio acquedotto, quando riscontra un'utenza intestata a persone defunte o irreperibili, provvede d'ufficio a sospendere l'erogazione dell'acqua ed inizia la procedura di recupero dell'eventuale credito.

La registrazione del contratto avviene solo in caso d'uso.

Tutte le spese riguardanti tasse, bolli, ecc. relative a forniture, volture, cessazioni e variazioni di qualunque natura, saranno a carico degli utenti.

Art. 38 – SPESE CONTRATTUALI E DEPOSITI A CARICO DEGLI UTENTI

Prima della stipula della concessione di cui al precedente art. 37 gli interessati dovranno versare, tramite c.c.p, le spese di contratto o di voltura nella misura fissata con provvedimento di Consiglio Comunale. Fino a quando non vengono fissate dal C.C. le tariffe, saranno applicate quelle determinate dall'EAS e in vigore fino al 31/12/2012.

Art. 39 – DURATA DEI CONTRATTI DI FORNITURA

I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.

L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno esibiti i pagamenti a saldo e saranno apposti al contatore i sigilli di blocco.

La chiusura della presa esterna relativa alla fornitura per la cessazione della stessa dovrà avere luogo entro 10 giorni della richiesta. Dell'operazione dovrà essere redatto apposito verbale, nel quale sarà rilevata la lettura del contatore.

Art. 40 – USO DELL'ACQUA

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del Servizio acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo stesso Servizio saranno stabilite.

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre risultare in forma scritta.

Art. 41 – ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E LETTURA DEI CONTATORI

I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che avrà luogo almeno due volte l'anno, secondo l'itinerario stradale ed il programma predisposto dal responsabile del Servizio acquedotto. Sarà ammessa una tolleranza del 10 (dieci) per cento sulle indicazioni del contatore. La quantità d'acqua derivante dal tubo stradale con apposita presa e condotta viene somministrata, mediante contatore. In caso di guasto del contatore, il consumo sarà contabilizzato in base alla media dei consumi dei tre anni precedenti. Qualora il guasto del contatore si verificasse entro il primo anno dopo la stipula del contratto, si conteggerà il consumo medio mensile. Qualora il contatore cessasse di indicare la quantità di acqua erogata, il consumo per il periodo di mancato funzionamento viene valutato in base alla media del trimestre precedente. Qualora gli incaricati risultassero impossibilitati ad accedere alla lettura del contatore, d'ufficio verrà attribuito un consumo medio annuo calcolato sul consumo dei tre anni precedenti da rapportare in dodicesimi al momento della mancata lettura.

Rimane il diritto dell'utente di comunicare entro 15 gg. l'effettivo consumo.

In occasione della mancata lettura, l'incaricato del comune provvederà a rilasciare presso l'utenza apposito avviso dal quale decorrono i termini di cui sopra.

Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità torni a verificarsi successivamente, può essere disposta la chiusura dell'utenza da parte del Servizio acquedotto.

La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo aver effettuato la lettura e quando l'utente provvederà al pagamento dei consumi e delle spese eventualmente sostenute.

L'Ufficio tributi ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritiene opportuno, letture supplementari.

Art. 42 – TARIFFE – MODALITÀ DI RISCOSSIONE

Le tariffe applicate ai consumi, determinati come all'art. precedente, nonché le tariffe per nolo contatori e per altri diritti onerosi non previsti dal presente Regolamento saranno deliberate

dall'ente annualmente, sulla base del costo preventivo dell'anno in corso, nei limiti e con le modalità previsti dalle norme vigenti e secondo la seguente distribuzione:

	Tipologia Utenze	Suddivisioni consumi mc/annui		
		Tariffa agevolata	Tariffa prima Fascia di consumo	Tariffa seconda Fascia di consumo
1	Uso domestico	Da 0 a 80 Mc/annui	Da 81 a 360 Mc/annui	Oltre 360 mc/annui
2	Uso extradomestico: bar, ristoranti e simili; autolavaggi, carrozzerie e simili; lavorazione marmi e simili; lavorazione prodotti agricoli; attività produttive in cui l'uso dell'acqua è essenziale nella lavorazione		Da 0 a 360 Mc/annui	Oltre 360 Mc/annui
3	Uso non domestico		Da 0 a 180 Mc/annui	Oltre 180 Mc/annui
4	Categorie particolari	Si rinvia agli specifici articoli del Regolamento		

La riscossione avrà luogo a mezzo ruoli con le procedure di cui alla legge 14.4.1910 n. 639.

In fase di prima attuazione le tariffe per la fatturazione sono determinati nella misura applicata fino al 31/12/2012 dall'Ente Acquedotti Siciliani (precedente gestore).

ART. 43 – ACCERTAMENTO

Qualora l'utente non provveda a comunicare al Servizio acquedotto la variazione d'uso, il predetto, su apposita relazione, la disporrà d'Ufficio.

Art. 44 – RISOLUZIONE DI DIRITTO DELLE CONCESSIONI

La concessione s'intende risolta di diritto, senza intervento d'alcun atto formale, quando, per morosità dell'utente sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente Regolamento.

Art. 45- RESPONSABILITA' DELL'UTENTE SULL'USO E CONSERVAZIONE DELLA DERIVAZIONE

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione.

L'utente è, quindi, responsabile dei danni provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione, più una sanzione pari al 10% delle spese sostenute.

Art. 46 – PORTATA GARANTITA

Gli impegni di fornitura s'intendono riferiti al punto di entrata della derivazione di proprietà privata. Pertanto, non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.

Il Servizio ha la facoltà di fare installare un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta.

Art. 47 – PERDITE, DANNI, RESPONSABILITA'

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, né il Servizio può direttamente essere chiamato a rispondere dei danni che possono derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al Servizio acquedotto le dispersioni che si verificano in corrispondenza o prima del contatore.

Art. 48 – PAGAMENTO DEI CONSUMI

Le liquidazioni dei consumi e delle prestazioni vanno effettuate in base alle prescrizioni stabilite nelle bollette di pagamento, tramite versamento per mezzo di conto corrente postale.

L'Amministrazione comunale può, con motivato provvedimento, affidare la riscossione a terzi, e, comunque, avvalersi di differenti modalità di incasso.

La fatturazione avverrà a cadenza semestrale.

Trascorsi i termini di pagamento delle fatture, gli utenti morosi saranno tenuti a pagare, oltre alle somme dovute, anche gli interessi legali maturati.

Trascorsi ancora 15 giorni, l'amministrazione avrà diritto di far sospendere l'erogazione dell'acqua all'utente moroso, mediante l'apposizione di sigillo al contatore, senza che tale sospensione venga a menomare il diritto alle somme dovute fino al compimento del contratto di concessione.

Per tutti gli usi del servizio acquedotto (acquedotto, fognatura, depurazione) la sospensione dell'erogazione per morosità è disposta con preavviso congiunto della messa in mora. La riattivazione sarà disposta previo assolvimento delle somme dovute oltre a diritti per rimborsi spese ivi occorrenti.

In caso di inadempienza nei pagamenti, l'utente non potrà pretendere risarcimento di danni derivati dalla sospensione dell'erogazione.

Qualora un utente risulti moroso il Comune si riserva di non accordare allo stesso l'apertura di una nuova utenza, anche in altra località, fino a che non estingua totalmente la posizione debitoria.

Art. 49 – RIPRISTINO DELLE UTENZE

In caso di riallaccio l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme relative ai consumi, le ulteriori spese per il ripristino del servizio e per gli eventuali ulteriori costi.

Per il ripristino, a prescindere dai motivi della sospensione, l'utente dovrà stipulare un nuovo contratto e ripetere tutti i versamenti di cui al precedente art. 38, essendo da considerare, il ripristino, sempre ed a tutti gli effetti come nuova utenza.

TITOLO QUARTO CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE

Art. 50 – CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE

In relazione alla disponibilità degli impianti potranno essere fatte concessioni speciali temporanee, alle seguenti condizioni:

- dovranno risultare da apposito contratto;
- non potranno mai essere fatte a forfait;
- dovranno sempre essere rispettate tutte le norme del presente regolamento.

Per le attività stagionali, di tipo produttivo, gli utenti possono richiedere forniture temporanee con le condizioni di cui al comma precedente, previa autorizzazione del Servizio acquedotto.

Art. 51 – TARIFFE PER LE CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE

Per tutte le concessioni speciali temporanee troverà applicazione la tariffa vigente in relazione al tipo di utenza.
Sono inoltre a carico dei richiedenti tutte le spese di allaccio alla condotta pubblica.

Art. 52 – CONCESSIONI SPECIALI PER CANTIERI EDILI

L'Ufficio Tecnico Comunale per il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni edilizie deve accertare che nel progetto è descritto graficamente, e con relazione tecnica illustrativa, l'impianto idrico, secondo la vigente normativa, garantendo, comunque, che il contatore sia posto all'esterno del fabbricato, in apposito incasso a muro e completo di sportello con chiave universale.

Le concessioni di acqua per cantieri edili potranno essere fatte solo per lavori autorizzati ai sensi delle vigenti norme urbanistiche e edilizie.

Sul contratto dovranno essere riportati gli estremi della concessione edilizia o della autorizzazione o della D.I.A.

Art. 53 – OBBLIGHI DELL' UTENTE – CONTROLLI

È fatto obbligo ai titolari delle concessioni speciali temporanee di segnalare, al Servizio acquedotto, l'eventuale esubero dei consumi prescritti risultanti nella concessione, al fine di integrare il deposito costituito.

Il Servizio acquedotto potrà, in qualsiasi momento, disporre gli eventuali controlli.

Art. 54 – CESSAZIONE DELLE UTENZE SPECIALI TEMPORANEE

Le utenze speciali temporanee cessano con lo scadere del termine risultante del contratto, ferma restando la responsabilità dell'utente fino alla rimozione dei contatori ed il saldo relativo alla fornitura.

TITOLO QUINTO **SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI**

Art. 55 – CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento sono verbalizzate del personale del Servizio acquedotto, che potranno presentarsi soli o eventualmente accompagnati da pubblico ufficiale. Ogni infrazione consente al Servizio il diritto di procedere alla soppressione della fornitura.

Ogni infrazione sarà sanzionata con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 258,23.

Se il prelievo è effettuato senza concessione o usufruendo di un'utenza disdetta oppure chiusa con apposizione di sigilli nonché quando vengono rimossi gli stessi al contatore o alla saracinesca sarà applicata una penale di € 103,29.

La quantità d'acqua defraudata sarà inoltre stimata inappellabilmente dalla Giunta Municipale e dovrà essere pagata a costo corrispondente; il Comune ha diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua finchè ogni cosa sia ridotta al suo stato normale.

Art. 56 - NORME PENALI

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento saranno altresì perseguite a norma di legge.

TITOLO SESTO NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 57 - USO DI PRESE PRIVATE IN CASO DI NECESSITÀ

Al Sindaco o ad altra Autorità competente è riconosciuta la potestà di usare le prese private in caso di calamità pubbliche ed incendi.

Il quantitativo di acqua consumata per tale uso sarà detratta dal consumo totale effettuato dell'utente.

Art. 58 - CASI NON PREVISTI DAL REGOLAMENTO

Per quanto non tassativamente previsto dal presente Regolamento provvederà la Giunta Municipale, caso per caso.

Avverso la decisione della Giunta è ammesso ricorso al Consiglio Comunale.

Gli eventuali reclami per errata misurazione del contatore o altro dovranno pervenire in forma scritta entro 15 giorni dalla data di ricevimento della bolletta all'ufficio tributi del Comune. Il reclamo, non esonera l'utente dal pagamento della bolletta nel termine stabilito salvo il diritto ad eventuale rimborso delle somme non dovute.

Art. 59 - DISPOSIZIONI PRECEDENTI

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con quelle contenute nel presente Regolamento.

Art. 60 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune e a disposizione del pubblico presso l'Ufficio Tributi perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 61 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento esplica i suoi effetti con decorrenza dal 1° giugno 2013.